

Publicato il 27/07/2018

N. 00691/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2018, proposto da
Ats Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Anna Sedda,
con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aglientu non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del sindaco del Sindaco del Comune di Aglientu n.
8 del 11/5/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il
dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 8 del 10 maggio 2018 il Sindaco del Comune di
Aglientu ha ordinato il ripristino del reparto di Ginecologia e
ostetricia e, in particolare, le attività connesse alla sala operatoria
e blocco parto del Presidio ospedaliero di Tempio Pausania.

L'amministrazione ricorrente ha impugnato il provvedimento
deducendo articolate censure riconducibili a violazione di legge
ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comune non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 la difesa di ATS,
visto il sopravvenuto provvedimento di revoca dell'impugnata
ordinanza, ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere.

Ciò stante, non resta al Collegio che prenderne atto e adottare la
pronuncia conseguente.

Le spese, vista la manifesta fondatezza nel merito del ricorso,
seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Va osservato che il potere "extra ordinem" di ordinanza previsto
dal TUEL è stato utilizzato del tutto illegittimamente per un fine
palesamente estraneo a quelli per i quali tale potere è conferito,

interferendo con il potere che l'ordinamento attribuisce alle autorità competenti nella materia della programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.

I vizi di incompetenza, eccesso di potere per sviamento e di violazione di legge sono flagranti e le spese devono quindi essere poste a carico dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune alle spese del presente giudizio in favore di ATS Sardegna che liquida in € 1.500/00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Giorgio Manca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO